

REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI IN MATERIA DI ISCRITTI MOROSI SOSPESI

Art. 1

Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Teramo sono tenuti, ai sensi dell'art. 37 RD 2537/1925, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente secondo le procedure ordinarie di riscossione stabilite dal Consiglio Direttivo:

- La riscossione della quota di iscrizione potrà avvenire tramite pagamento da parte dell'iscritto, con bonifico bancario o bollettino di c/c postale;
- il Consiglio Direttivo potrà prevedere in casi particolari da valutare singolarmente modalità di rateizzazione dell'importo della quota;
- l'Ordine adotta la seguente procedura per il recupero dei contributi pregressi nei confronti degli Iscritti inadempienti:
 - comunicazione via mail di sollecito, a firma del Presidente e del Tesoriere, in cui è concesso un termine di 15 giorni per provvedere al pagamento della quota dovuta comprensiva di sanzione*;
 - lettera raccomandata a.r., con aggravio delle spese postali, in cui si specifica che decorso il termine di 15 giorni il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 50 R.D. 2537/25 e dell'art. 10-bis e ss. del Regolamento del procedimento disciplinare, potrà dare corso alla procedura del procedimento disciplinare di *sospensione a tempo indeterminato per morosità nel versamento delle quote di iscrizione all'Albo*.

Art.2

Gli oneri contributivi inevasi continuano ad essere dovuti dal soggetto sospeso, l'Ordine procederà al recupero del credito con le modalità che riterrà maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente.

Art. 3

La sospensione è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute.

Art. 4

La sospensione dall'Albo comporta la restituzione del timbro professionale (*Delibera di Consiglio del 17 giugno 2005*) e il divieto di esercitare la libera professione l'esercizio dell'attività professionale in pendenza dell'atto di sospensione dall'Albo comporta il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c. p.).

*è opportuno ricordare che, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie quale quella in oggetto, la *mora debendi* è automaticamente collegata alla scadenza del termine per l'adempimento, non essendo a tal fine necessario che il creditore compia alcuna ulteriore formalità (p.e. un atto di costituzione in mora). Sicché il tardivo versamento della quota associativa da parte del professionista costituisce ex se presupposto per l'irrogazione della sanzione disciplinare.

